



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2011, proposto da:

Muhammad Sarwar, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Romagnoli, con domicilio eletto presso Avv. Gianni Baldoni in Ancona, viale della Vittoria, 49;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della Provincia di Macerata del 6/10/2010 notificata il 22/10/2010 con il quale veniva rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex L.102/09, avente prot.n.P-MC/L/N/2009/102189 presentata in data 30/9/2010 dalla sig.ra Tombolini Luisa a beneficio del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato che:

-Con ordinanza n. 376 del 19.1.2011, la VI Sezione del Consiglio di Stato, riconoscendo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha deferito all'Adunanza Plenaria, in sede cautelare, la questione della riconducibilità del delitto di cui all'art. 14 c.5 ter d.lgs 286/1998 tra i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.

-che nelle more della decisione la medesima Sezione ha ritenuto di sospendere l'ordinanza impugnata, che respingeva il ricorso contro il diniego di regolarizzazione ex art. 1 ter legge 102/2009.

-che, alla luce del citato contrasto giurisprudenziale e nelle more della prossima decisione plenaria, appare opportuno evitare eventuali effetti difficilmente reversibili derivanti dai dinieghi opposti a causa della ritenuta ostatività del reato di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie a temine l'istanza cautelare e, per l'effetto sospende il provvedimento impugnato fino alla Camera di Consiglio del 23.6.2011 e fissa per il prosieguo la medesima Camera di Consiglio.

Compensa le spese della presenta fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)